



Prealpi Gas
Distribuzione Gas

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DELLA
TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA'**

2017 – 2019

Parte integrante del Modello Organizzativo D.lg. 231/01, redatto in
attuazione della L. 190/12 e s.m.i. e dell'art. 22 D.lg. 175/16

EMISSIONE <i>10 marzo 2017</i>	DECORRENZA <i>10 marzo 2017</i>
--	---

Redazione a cura di: <i>Responsabile Prevenzione della Corruzione</i> <i>Responsabile della Trasparenza</i>		Approvato da: <i>Consiglio di Amministrazione</i>
--	--	---

1. Premesse

PREALPI GAS S.r.l., società controllata in via maggioritaria da AGESP S.p.A., dal Comune di Gallarate e per la restante parte da soci tutti enti pubblici, con il presente *documento*, sviluppato in ottemperanza alle disposizioni del legislatore e dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito ANAC), intende rappresentare le misure adottate in ambito di prevenzione di reati di corruzione.

PREALPI GAS S.r.l. si configura nel predetto dettato normativo in funzione della sua natura di *Società di diritto privato in controllo pubblico*, in ragione delle attività svolte e ad esse connesse.

Le misure adottate al fine della prevenzione e repressione dei reati di corruzione sono state valutate e ponderate in funzione delle specifiche esigenze delle Società e dei rischi connessi anche alla luce delle disposizioni del *Modello 231*, già recepito e inserito tra le procedure operative delle Società del Gruppo, e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità- elemento centrale della riforma delle Pubbliche Amministrazioni con finalità connesse alla prevenzione della corruzione – che trova anch'esso già applicazione tra i procedimenti della Società.

2. Inquadramento del contesto e riferimenti normativi

Il contesto di riferimento si colloca nell'insieme delle disposizioni del *Dipartimento della Funzione Pubblica* (DFP) atte *<alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione>*, attuate a mezzo della L. 6 novembre 2012 n.190, che attua quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre del 2003 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

Tale sistema di prevenzione si articola:

- a livello nazionale con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- a livello di amministrazione decentrata con Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

In tale ambito, fondamentale rilevanza assume il dettato normativo attinente le **Società di diritto privato in controllo pubblico** (*"per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte della Pubblica Amministrazione, oppure enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*); come specificato al c. 34 della Legge n.190/2012 *"Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle **società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate**, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea"*).

Tale indicazione va ad integrare quanto già espressamente trattato dal PNA, quando illustra le integrazioni tra la L. n. 190/2012 ed i modelli ex D.Lgs. n.231/2001; *“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012, gli enti pubblici economici ed gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale, locale, sono tenuti ad introdurre ed implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di gestione e organizzazione, integrate ai sensi della L. 190/2012, e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale”.*

Con il recente D.lg 97/16 il legislatore ha infine modificato la disciplina della trasparenza in taluni suoi profili fondamentali, e ha anche modificato innovato alcune disposizioni della L.190/12.

Da ultimo l’art. 22 D.lg. 175/16 ha previsto che *“le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del Dlgs. n. 33/13”.*

Il presente piano sarà quindi adeguato, nei termini di cui al D.lg. 97/16 e in attuazione dell’art. 22 D.lg.175/16 sopra richiamati, alle nuove disposizioni.

In tale quadro normativo, particolare rilevanza assume la *nozione di corruzione*, più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso di reati contro la Pubblica Amministrazione, e collimante con la *“maladministration”*, *“intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione delle risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse* [Aggiornamento 2015 al PNA – Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015]”.*

Al fine dunque di inquadrare il perimetro su cui insiste il PTPC, si fa riferimento alle fattispecie di reato che possono configurare comportamenti fraudolenti a danno della P.A. nell’ampia accezione qui richiamata.

3. Obiettivi – Strumenti

Nel sopra citato contesto e in riferimento alle indicazioni del legislatore già definite, risulta di fondamentale rilevanza specificare quali siano gli obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di corruzione, così come indicato nel PNA:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Di seguito sono elencati i principali strumenti di prevenzione previsti dalla normativa disciplinata dalla L. n.190/12:

- adozione dei P.T.P.C.T.;
- adempimenti di trasparenza;
- codici di comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolarità attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale e per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors);
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;

a completamento di quanto sopra descritto, deve essere necessariamente considerato il contenuto dei seguenti provvedimenti attuativi:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. n.1, comma 63, della L. 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il D.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio

2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2012 (D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 come modificato dal D.lg. 25 maggio 2016, n.97).

- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del 6 novembre 2012, D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.
- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, in attuazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012.

In particolare, sono di rilievo per AGESP i principi contenuti nel Dpr. 62/13 che dovranno essere recepiti nel Codice Etico in quanto il provvedimento legislativo si applica solo ai lavoratori pubblici.

- L'art. 22 "Trasparenza" del D.lg. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".
- Determinazione ANAC 17.06.15, n. 8 – Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

4. Contenuti del PTPC

In coerenza con quanto sancito dall'Autorità, i contenuti essenziali che devono essere oggetto di collocazione per gli enti di diritto privato in controllo pubblico nel PTPC sono i seguenti:

- individuazione delle attività a rischio di corruzione;
- programmazione della formazione mirata per le aree a maggiore rischio di corruzione;
- previsione delle procedure gestionali finalizzate alla prevenzione dei reati;
- individuazione di idoneo sistema di gestione delle risorse umane e finanziarie;
- introduzione di un codice di comportamento per i dipendenti che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento del modello;
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo vigilante;
- regolazione del sistema informativo per la trasmissione delle informazioni e consentire il costante monitoraggio da parte degli organismi vigilanti;
- l'introduzione di un sistema disciplinare che includa concrete sanzioni per i casi di illecito.

5. Il PTPC adottato da PREALPI GAS S.r.l.

Tutto quanto sopra descritto PREALPI GAS S.r.l., anche in attuazione di quanto delineato dal dettato normativo, ha nel tempo inteso procedere attuando idonee strategie atte alla prevenzione dei reati descritti, dall'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lg. 231/2001 e di un codice etico di comportamento (prima adozione del 29 marzo 2009).

Coerentemente alla normativa di riferimento e al fine di evitare ridondanze e sovrapposizioni onerose, PREALPI GAS S.r.l. ritiene che il Modello e il Codice abbiano un ruolo centrale nel processo di prevenzione della corruzione e che pertanto il PTPC non possa prescindere dal set regolamentare e organizzativo di cui la Società si è già dotata considerando, anche seguendo le indicazioni dell'ANAC, che lo strumento attuativo della prevenzione alla corruzione, richiede un'integrazione del Modello di Gestione ex D.lg. 231/01.

Inoltre, il D.lg. 97/16 ha di fatto "abrogato" il Programma per la trasparenza che, nel rispetto del dettato normativo, diviene una sezione del PTPC che assume la denominazione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Il presente PTPCT, trova applicazione per il periodo 2017-2019. In particolare si possono dettagliare le attività previste a piano per il 2017 e quelle per i due anni successivi come di seguito indicato.

ATTIVITA' 2017

- Completamento dell'analisi di eventuali aree a rischio corruzione, ulteriori rispetto a quanto già mappato nel Modello 231 che considera sensibili – e quindi oggetto di periodico monitoraggio – i seguenti processi:
 - o Gestione del personale
 - o Gestione delle risorse finanziarie
 - o Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze professionali
 - o Gestione dei rimborsi delle spese, omaggi e sponsorizzazioni
 - o Gestione dei contributi pubblici per la formazione
 - o Gestione dei rapporti con le pubbliche autorità nel caso di richieste d informazioni/documenti/verifiche/ispezioni.
- All'esito dell'analisi di cui sopra, eventuale implementazione/formalizzazione di nuove procedure interne/istruzioni di lavoro
- Organizzazione di ulteriori corsi formativi e informativi anche in considerazione dell'evoluzione normativa con particolare riguardo al diritto di accesso generalizzato ed al Testo Unico sulle Società Partecipate.
- Monitoraggio periodico delle aree a rischio
- Aggiornamento del Modello 231 alle più recenti fattispecie di reato

ATTIVITA' 2018-2019

- Monitoraggio periodico delle aree a rischio
- Aggiornamento del Modello 231 eventualmente richiesto da interventi nella normativa di riferimento e/o da cambiamenti rilevanti nella struttura organizzativa
- Eventuale attivazione di una procedura "whistleblowing"
- Scambio d'informativa periodico tra i vari organi di controllo
- Aggiornamento formativo.

6. IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

La Società provvede all'implementazione della sezione "Società trasparente" del proprio sito istituzionale.

Il sito è attualmente in corso di adeguamento alle nuove disposizioni del D.lg. 97/16, ma i dati di legge sono comunque in corso di costante pubblicazione, così come è in fase di recepimento la nuova procedura di accesso civico di cui all'art. 5 ss. D.lg. 33/13 (nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento).

Il formato utilizzato per la pubblicazione è quello aperto di cui all'art. 7e segg. D.lg. 33/13.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lg. 97/16, il Responsabile per la prevenzione della corruzione assume anche le funzioni di "*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*".

Il predetto responsabile ha in particolare il compito di:

- proporre l'aggiornamento del "*Piano*", al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo amministrativo ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Prealpi Gas S.r.l. ha già profuso un forte impegno sul piano dell'informazione e della trasparenza per garantire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e dei provvedimenti aziendali.

I principali obiettivi e le azioni nel triennio 2017-2019 saranno il prosieguo di quanto già posto in essere e realizzato nel corso del 2016, facendo particolare attenzione all'attuazione della trasparenza così come delineata dal D.lg. 97/16.

7. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE L.190/12

Le disposizioni del presente "Piano" eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale tempus regit actum.

Il "Piano" è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, proposti dal "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione e adeguatezza alle indicazioni

dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso eventuali modifiche che fossero apportate al "*Piano nazionale Anticorruzione*" o con altri atti d'indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti, e, comunque, in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno e nei casi di legge.